



/1556/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 11447/2017

Dott. VITTORIO NOBILE

- Presidente - Cron. 1556

Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI

- Consigliere - Rep.

Dott. FABRIZIA GARRI

- Consigliere - Ud. 17/01/2019

Dott. ANTONELLA PAGETTA

- Consigliere - CC

Dott. GIUSEPPINA LEO

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11447-2017 proposto da:

T S.P.A. (già

P.A. C.F. X

, in

persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C MONTEVERDI
 16, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO,
 che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

SS , domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
 LORENZO FRANCESCHINIS;

avverso la sentenza n. 211611/2016 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/12/2016 R.G.N.
1351/2013.

Cassazione.net

RILEVATO

che la Corte territoriale di Milano, con sentenza depositata in data 13.12.2016, accogliendo l'appello interposto da SS nei confronti di T S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 907/2013, ha accertato il diritto del dipendente all'inquadramento nell'Area Quadri Livello A) a far data dall'1.12.2011 ed ha condannato la società datrice al pagamento, in favore del primo, delle relative differenze retributive, oltre accessori, dalle singole scadenze al saldo;

che la Corte di merito ha osservato, per quanto ancora in questa sede rileva, che la reiterata assegnazione a mansioni superiori infratrimestrale non continuativa integra un illegittimo frazionamento del periodo di esercizio di tali mansioni, risultando *per tabulas* che tale assegnazione, frazionata, ma sistematica, <<ed in assenza di una qualsivoglia allegazione da parte della società in ordine ad una ragionevole causa che l'avrebbe determinata, induce all'applicazione dell'art. 2103 c.c. testo previgente, ben potendosi ravvisare, se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro di impedire la maturazione del diritto alla promozione automatica, comunque, una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento>>;



che per la cassazione della sentenza ricorre T S.p.A.
 articolando un motivo, cui resiste SS con
 controricorso;

che sono state depositate memorie nell'interesse del lavoratore;

che il P.G. non ha formulato richieste

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si deduce, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., censurandosi, nella sostanza, il fatto che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare che, a fronte della specifica contestazione della esistenza di una preordinata assegnazione a ripetute sostituzioni infratrimestrali, il dipendente era onerato della prova della volontà datoriale di impedire, attraverso una sistematica interruzione, il raggiungimento dei tre mesi di esercizio delle mansioni superiori; e ciò, in violazione dell'art. 2697 c.c.;

che il motivo non è fondato: ed invero, deve premettersi che i giudici di Appello, attraverso un percorso motivazionale condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità, dopo aver analiticamente vagliato le risultanze istruttorie ed uniformandosi ai consolidati arresti giurisprudenziali di questa Corte, alla stregua dei quali il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone,

appunto, di tre fasi (cfr., *ex plurimis*, Cass. nn. 9414/2018; 17163/2016): l'accertamento in fatto dell'attività lavorativa svolta in concreto; l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal CCNL di categoria; il raffronto dei risultati delle suddette fasi; deve, poi, sottolinearsi, che la sentenza oggetto del presente giudizio è del tutto in linea con gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali di legittimità - pienamente condivisi da questo Collegio, non sussistendo ragioni per disattendere i medesimi (cfr., *ex multis*, Cass., nn. 27129/2018; 9303/2016; 17511/2015; 17870/2014; 1023/1995) -, le cui motivazioni si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.; **che**, alla stregua di tali arresti, va ribadito che, perché possa ravvisarsi «la sistematicità e la frequenza di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 c.c.»>, occorre, almeno, una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento; tali elementi possono evincersi da circostanze obiettive ed in particolare, «oltre alla frequenza e sistematicità delle assegnazioni, la rispondenza delle stesse ad una esigenza strutturale del datore di lavoro, tale da rivelare la utilità per la organizzazione aziendale della professionalità superiore»>>; **che**, nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno osservato che i documenti relativi al conferimento delle assegnazioni di cui si tratta fossero da ritenere idonei a provare

le circostanze dedotte dal lavoratore, ed altresì significativi nel senso di avvalorare il conferimento di mansioni superiori con particolare frequenza e sistematicità, per fare fronte ad una esigenza strutturale del datore di lavoro;

che, infine, non si rileva alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., poiché i giudici di seconda istanza hanno motivatamente ritenuto acquisita la prova positiva dei presupposti di diritto alla c.d. promozione automatica;

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso va rigettato;

che le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore dello S , avv. Lorenzo Franceschinis, dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

Così deciso nella Adunanza camerale del 17 gennaio 2019

Il Presidente

Dott. Vittorio Nobile



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia
IL CANCELLIERE

Il Cancelliere

23 GEN 2019

IL CANCELLIERE



IL CANCELLIERE
Maria Pia Giacoia

Cassazione.net